



Decreto federale che stanziava un credito quadro per impegni eventuali nella promozione dell'alloggio per il periodo 2021–2027

del 3 marzo 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 43 lettera b della legge del 21 marzo 2003²
sulla promozione dell'alloggio;
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 settembre 2020³,

decreta:

Art. 1

¹ Per promuovere un'offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati è stanziato un credito quadro di 1700 milioni di franchi destinato a finanziare impegni eventuali.

² Il credito quadro di cui al capoverso 1 può essere impiegato in particolare per accordare:

- a. fideiussioni della Confederazione per prestiti della Centrale d'emissione per la costruzione di abitazioni;
- b. fideiussioni al regresso della Confederazione a favore della Cooperativa di fideiussione ipotecaria delle società svizzere per la costruzione di abitazioni.

³ Il credito quadro è valido dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2027.

Art. 2

Il Consiglio federale è incaricato di fissare il prossimo credito quadro (a partire dal 1° gennaio 2028) in modo tale che il volume delle fideiussioni non aumenti più rapidamente del numero di economie domestiche.

1 RS 101
2 RS 842
3 FF 2020 6601

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2020

Il presidente: Andreas Aebi

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 3 marzo 2021

Il presidente: Alex Kuprecht

La segretaria: Martina Buol